



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 235/17/CONS

**AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 2016, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016,
N. 189, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
15 DICEMBRE 2016 N. 229
(Testo coordinato con le modifiche di cui alla delibera n. 346/17/CONS)**

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249;
- b) “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- c) “utente”: la persona fisica, e il titolare di impresa, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico attraverso la sottoscrizione di un contratto per adesione;
- d) “servizio di comunicazione elettronica”: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- e) “operatore” un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica”;
- f) “nucleo familiare”: il nucleo familiare come definito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- g) “impresa”: unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- h) “clienti residenziali”, le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l’operatore;
- i) “clienti non residenziali”, le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- j) “*machine to machine*” (M2M), identifica generalmente il processo di trasferimento delle informazioni da parte dei dispositivi che non richiedono necessariamente l’interazione umana.

Articolo 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni, di cui all’articolo 48, comma 2, del *decreto legge n. 189*, relative alla rateizzazione delle fatture sospese ed introduce agevolazioni a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del suddetto decreto legge, individuando le modalità per la copertura di tali misure.

2. Le disposizioni del presente provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del *decreto legge n. 189*, si estendono agli utenti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, che abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, nonché, su richiesta degli interessati, ai residenti in immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del detto decreto, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal giorno 24 agosto 2016, dal giorno 26 ottobre 2016 e dal giorno 18 gennaio 2017.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 comma 1 si applicano a tutti gli utenti residenti nei comuni specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del *decreto legge n. 189* che non abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 5 commi 2 e 3, e all’articolo 6 si applicano a tutti gli utenti residenti nei comuni specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del *decreto legge n. 189*, che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a tutti gli utenti residenti in altri comuni, non compresi nei suddetti allegati, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità della propria sede e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016, dal giorno 26 ottobre 2016 e dal giorno 18 gennaio 2017.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a tutti gli utenti titolari di imprese, indipendentemente dalla agibilità del fabbricato, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del *decreto legge n. 189*, ad eccezione delle imprese con sedi nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

Articolo 4

(Modalità di ottenimento delle agevolazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 2, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 5, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito *web* del presente provvedimento, presentano all'operatore fornitore del servizio di rete fissa, istanza di adesione alle agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità dell'utente, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare;
- b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 2, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito *web* del presente provvedimento, presentano all'operatore fornitore del servizio di telefonia mobile, istanza per usufruire delle suddette agevolazioni. Ciascun utente, afferente al medesimo nucleo familiare, in aggiunta ai documenti di cui al comma 1, presenta una autocertificazione in cui dichiara di appartenere al nucleo familiare residente nell'unità immobiliare inagibile, e di non aver richiesto le medesime agevolazioni per altra *sim* di cui è intestatario.

Articolo 5

(Modalità di rateizzazione delle fatture sospese e agevolazioni per utenti titolari di un contratto di rete fissa)

1. Gli operatori di rete fissa stornano, laddove tecnicamente possibile in base alle norme sul trattamento del traffico dati di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli importi delle fatture sospese per i mesi in cui, nel corso del periodo di sospensione delle fatture, non si è registrata attività sulla linea agli utenti, i quali non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

abbiano dichiarato l'inagibilità della sede dell'utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- a) Gli operatori procedono alla riscossione degli importi dovuti a partire dalla prima fattura emessa successivamente alla data di conclusione dello stato di emergenza.
- b) Gli importi dovuti, solo se superiori alla cifra di 50 (cinquanta) euro, sono rateizzati, senza interessi, secondo le modalità concordate con i singoli utenti, in un numero di rate mensili di eguale importo, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di dodici. Sarà onere di ciascun operatore contattare i rispettivi utenti, all'atto di ripresa della fatturazione al fine di concordare le modalità di rateizzazione più idonee.

2. Gli operatori di rete fissa stornano gli importi delle fatture sospese per l'intero periodo di sospensione agli utenti i quali abbiano dichiarato l'inagibilità della sede dell'utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli utenti di cui al comma 2, possono altresì accedere, in qualsiasi momento, ad una delle seguenti misure gratuite:

- i. recesso dal servizio;
- ii. richiesta di trasloco ad altra sede, con mantenimento della numerazione, ove tecnicamente possibile.

Articolo 6

(Agevolazioni per utenti titolari di un contratto di rete mobile con sedi inagibili)

1. Gli operatori di rete mobile applicano le agevolazioni di cui alle successive lettere a), b) e c) agli utenti, titolari di un contratto di rete mobile, di tipo pre-pagato o post-pagato e che abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità dello studio professionale, dell'azienda o della propria abitazione (in tale ultimo caso le disposizioni riguardano tutti gli utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare).

a) Gli utenti di cui al comma 1, titolari di un contratto post-pagato, hanno diritto, per un periodo di 6 mesi solari a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all'applicazione di uno sconto pari al 50% sulle fatture emesse.

b) Gli utenti di cui al comma 1, titolari di un contratto pre-pagato, hanno diritto, per un periodo di 6 mesi solari a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all'erogazione di un *bonus* pari al 50% del totale dei rinnovi di credito effettuati nel corso del mese precedente. Il *bonus* sarà erogato entro il mese successivo a quello di riferimento e dovrà essere speso entro il termine di 2 mesi dalla data di erogazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c) Agli utenti di cui alle lettere a) e b) viene, altresì, erogato un *bonus* di 1 *gigabyte* di dati *extra* soglia, contestualmente ai rinnovi automatici delle soglie d'offerta, nel caso in cui il piano tariffario sottoscritto dall'utente sia tecnicamente compatibile con tale *bonus*, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari.

Articolo 7

(Agevolazioni per utenti titolari di impresa)

1. Gli operatori di rete fissa e mobile applicano le seguenti agevolazioni agli utenti, titolari di impresa con sede ubicata nei comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del *decreto legge n. 189*, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, i quali, non abbiano dichiarato l'inagibilità della sede ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Gli utenti di cui al comma 1, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito *web* del presente provvedimento, presentano all'operatore istanza di adesione, ad una sola delle agevolazioni di cui alle lettere a, b, e c, dichiarando, altresì, di non aver presentato medesime istanze ad altri operatori.

a) Agevolazioni per servizi di rete fissa.

Sconto del 50% sulle fatture emesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari;

b) Agevolazioni per servizi di rete mobile post pagati.

Sconto del 50% sulle fatture emesse, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari;

c) Agevolazioni per servizi di rete mobile pre pagati.

Bonus pari al 50% del totale dei rinnovi di credito effettuati nel corso del mese precedente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari. Il *bonus* sarà erogato entro il mese successivo a quello di riferimento e dovrà essere speso entro il termine di 2 mesi dalla data di erogazione.

d) Agli utenti di cui alle lettere b) e c) viene, altresì, erogato un *bonus* di 1 *gigabyte* di dati *extra* soglia, contestualmente ai rinnovi automatici delle soglie d'offerta, nel caso in cui il piano tariffario sottoscritto dall'utente sia tecnicamente compatibile con tale *bonus*, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 8

(Disposizioni relative alla copertura economica delle agevolazioni)

1. Gli operatori che intendono farsi carico *in toto* delle agevolazioni di cui al presente provvedimento comunicano all'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo di erogazione delle agevolazioni, il numero delle utenze che ne hanno beneficiato ed i costi sostenuti per erogarle, disaggregati per tipo di rete (fissa o mobile), tipologia contrattuale (residenziale e affari) e, ove opportuno, modalità di pagamento (pre-pagato, post-pagato).
2. Gli operatori che non intendono farsi carico delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, o che intendono farlo solo parzialmente – secondo le modalità da essi ritenute opportune – entro 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo di erogazione delle agevolazioni, oltre a quanto previsto dal comma 1, comunicano all'Autorità:
 - a. per le agevolazioni di rete fissa di cui agli articoli 5 e 7 comma 2, lettera a:
 - i. un consuntivo dei costi delle agevolazioni di cui non intendono farsi carico disaggregati in costi commerciali, di personale e di rete, a loro volta divisi per segmento e per tecnologia di accesso, nonché dei costi dei servizi a traffico disaggregati per tipo (voce/dati);
 - ii. il numero delle utenze di rete fissa attive disaggregato per tipologia (residenziale e affari);
 - b. per le agevolazioni di rete mobile di cui agli articoli 6 e 7 comma 2, lett. b, c e d:
 - i. un consuntivo dei costi delle agevolazioni di cui non intendono farsi carico, disaggregati in costi commerciali, di personale e di rete, a loro volta divisi per segmento e per tecnologia di accesso, nonché dei costi dei servizi a traffico per tipo (voce/sms/dati);
 - ii. il numero delle utenze di rete mobile attive comprensivo di tutte le *sim* residenziali e affari, di tipo sia pre-pagato, sia post-pagato, ad esclusione delle *sim* M2M e delle *sim* relative al solo traffico dati.
3. L'Autorità, esaminati i consuntivi, definisce le modalità per la copertura delle agevolazioni autorizzando, se necessario:
 - a) l'applicazione di una maggiorazione *una tantum* alla *customer base* di rete fissa dell'operatore, a copertura dei costi relativi alle agevolazioni di rete fissa di cui agli articoli 5 e 7 comma 2, lettera a;
 - b) l'applicazione di una maggiorazione *una tantum* alla *customer base* di rete mobile dell'operatore, a copertura dei costi relativi alle agevolazioni di rete mobile di cui agli articoli 6 e 7 comma 2, lett. b), c) e d).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni gli utenti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente provvedimento e gli utenti beneficiari di condizioni economiche agevolate di cui alle delibere nn. 314/00/CONS e 46/17/CONS.

4. Qualora l'Autorità autorizzi l'applicazione delle maggiorazioni *una tantum*, l'operatore deve fornire dettagliate informazioni agli utenti, allegando alla fattura di rete fissa e di rete mobile, sia in modalità cartacea, sia in modalità digitale, una breve nota esplicativa, precedentemente concordata con l'Autorità, delle ragioni e delle modalità di applicazione della maggiorazione. Analogamente, agli utenti di rete mobile con *sim* pre-pagata, l'operatore invierà, contestualmente all'avvenuto addebito, un *sms*, il cui testo, precedentemente concordato con l'Autorità, espliciti le ragioni e le modalità di applicazione della maggiorazione.

Articolo 9

(Ulteriori Disposizioni)

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul sito *web* della presente delibera, gli operatori di rete fissa e mobile rendono disponibili, sulla base delle istanze pervenute dagli utenti, le agevolazioni di cui agli articoli 6 e 7.
- 1.*bis* I termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 e all'articolo 7 comma 2 sono riaperti per ulteriori 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito *web* della delibera n. 346/17/CONS.
2. L'Autorità si riserva, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore delle agevolazioni di cui alla presente delibera, di prorogare le stesse per successivi sei mesi.
3. Gli operatori, per tutto il periodo in cui rimarranno in vigore le agevolazioni, pubblicano sui propri siti *web* dedicati all'utenza residenziale e *business*, una pagina denominata "Agevolazioni per l'utenza colpita dagli eventi sismici del 2016" contenente informazioni dettagliate sulle disposizioni di cui al presente provvedimento, accessibile tramite un *link* in *home page*.
4. Gli operatori informano gli utenti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del *decreto legge n. 189* della possibilità di aderire alle agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento, tramite i canali di *customer care* e attraverso l'invio di un *sms* contenente l'invito a prendere visione della pagina dei propri siti relativa alle agevolazioni.
5. Gli operatori, per le istanze pervenute nel periodo di riapertura dei termini di cui al comma 1. *bis*, rendono disponibili quanto prima le agevolazioni richieste.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi